

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2143
—

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCAIOLA, ANDREOLI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BECCHETTI, CACCIA, CARLOTTO, CATTANEI, DAL MASO, FERRARI SILVESTRO, FIORI, GRIPPO, LA RUSSA, LATTANZIO, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MELELEO, MEMMI, MEROLLI, MONFREDI, NUCCI MAURO, PAGANELLI, PASQUALIN, PIREDDA, QUIETI, RABINO, RICCIUTI, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, SANTUZ, SAVIO, SENALDI, SINESIO, SORICE, SULLO, TANCREDI, VENTRE, VINCENZI, VISCARDI, VITI, ZARRO, ZOPPI

Presentata il 15 ottobre 1984

Modifiche degli articoli 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, concernenti il riscatto degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge non vuole né risolvere il « problema casa », né, tanto meno, avviarlo a soluzione.

Scopo, però, del provvedimento è di contribuire, da un lato, al contenimento della spesa del bilancio degli enti locali, dall'altro, di cedere in proprietà, agli assegnatari di alloggi popolari, l'appartamento avuto, a suo tempo, in locazione semplice.

È noto, infatti, che la gestione degli immobili di proprietà pubblica in genere e di quelli dell'IACP, in particolare, dopo otto-dieci anni dalla costruzione diventano passivi, o, nella migliore delle ipotesi, chiudono in pareggio.

Inutile indicarne le ragioni che tutti conoscete: alti costi di manutenzione, affitti non pagati in base ad equo canone, ecc.

D'altra parte, è noto, altresì, che la casa non è più considerata un « bene », ma un'esigenza sociale.

Per tutte queste ragioni l'iniziativa ha per fine la modifica degli articoli 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, riaprendo i termini per le domande di riscatto e, conseguentemente, portando il prezzo di cessione degli alloggi alla valutazione attuale, stabilita dall'UTE e riferita alla data di stipula del contratto di compravendita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è sostituito dai seguenti:

« Gli assegnatari in locazione semplice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica possono, a domanda, chiedere la cessione in proprietà dell'appartamento abitato.

La cessione di cui al comma precedente è regolata dalle norme di cui all'articolo 28 ».

La domanda di cui al primo capoverso del precedente primo comma deve essere presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è sostituito dal seguente:

« Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo 27 è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento della stipula del contratto di compravendita, determinato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile e della sua ubicazione con la riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedersi, fino ad un limite massimo di venti anni e con l'ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in cui il richiedente fruisca di un reddito non superiore a quello determinato ai sensi del precedente articolo 22 con la maggiorazione di cui alla lettera d) dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 ».